

Image not found or type unknown



REMINDER

## Chiesa e Ici

ATTUALITÀ

10\_12\_2011

da "La Bussola Quotidiana" del 23 Agosto 2011:

Cari amici cattolici, vi sarà certamente capitato in questi giorni di ricevere critiche dal vostro amico non credente di turno (o credente ma non praticante, o credente praticante ma non osservante...) sul rapporto tra Chiesa e denaro, magari utilizzando i grandi cavalli di battaglia dei cari laicisti: esenzione ICI e 8xmille alla Chiesa cattolica, tra tutti.

Ebbene, se rientrate nella categoria di chi, in tale circostanza, non ha saputo rispondere alcunché (se non, con malcelato imbarazzo, che la Chiesa è fatta di peccatori), provo ad offrirvi alcuni spunti di riflessione. Intendiamoci, che la Chiesa sia fatta di peccatori è una verità e nessuno può metterla in discussione: che questo, però, significhi la irrimediabile verità di ogni critica, beh, forse qualche dubbio può sorgere anche ai non cristiani (detti anche, per un noto pseudo-matematico, non "cretini").

Visto allora che la figura dei cretini a noi (a differenza di altri) non piace farla, vediamo di approfondire i termini della questione.

### **QUESTIONE ICI**

Partiamo con il primo problema, peraltro recentemente tornato a galla dopo la decisione della Commissione europea di riaprire la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia su questo punto.

Una premessa, a scanso di equivoci: la CEI e il Vaticano non sono la stessa cosa (sic!).

Con un po' della vostra pazienza (vi assicuro che ne vale la pena) proviamo a capire come stanno le cose.

**La legge** - Nel 1992 lo Stato italiano ha istituito l'ICI, l'imposta comunale sugli immobili. Nello stesso intervento normativo (decreto legislativo n. 504/1992) sono state previste delle esenzioni: "alla Chiesa cattolica", penserete subito. Sbagliato: l'esenzione ha riguardato tutti gli immobili utilizzati da un "ente non commerciale" e destinati "esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive".

Dunque, secondo la legge, perché venga applicata l'esenzione è necessario che si realizzino due condizioni:

1. [elemento soggettivo] il proprietario dell'immobile deve essere un "ente non commerciale", ossia non deve avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività economica. Dunque tutti gli enti pubblici e gli enti privati quali associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative, le associazioni sportive dilettantistiche, tutti gli enti che acquisiscono la qualità fiscale di Onlus, ecc.

2. [elemento soggettivo] l'immobile deve essere destinato "esclusivamente" allo svolgimento di una o più tra le otto attività di rilevante valore sociale individuate dalla legge.

Evidente ed apprezzabile la finalità delle esenzioni: lo Stato ha voluto agevolare tutti quei soggetti che svolgono attività sociale secondo criteri di "no profit".

**La novità della Corte di Cassazione** - Ora, mentre per più di dieci anni queste norme sono state applicate dai Comuni senza alcun problema, la Corte di Cassazione, pronunciandosi su un immobile di un istituto religioso destinato a casa di cura e pensionato per studentesse, ha fornito una interpretazione non prevista dalla legge: i giudici infatti hanno aggiunto un nuovo requisito, stabilendo che per avere diritto all'esenzione gli immobili non devono essere destinati allo svolgimento di "attività oggettivamente commerciale".

Quale è la novità? È chiaro che cambia tutto se si sposta l'attenzione dalla natura "commerciale" dell'ente proprietario (come richiesto dalla norma) alla natura della "attività commerciale" effettuata (come innovato dalla Corte). Per capire la singolarità della decisione si devono tenere presenti due aspetti:

1. dal punto di vista tecnico, le attività sono considerate commerciali non quando producono utili, ma quando sono organizzate e rese a fronte di un corrispettivo, cioè con il pagamento di una retta o in regime di convenzione con l'ente pubblico: è evidente che alcune delle attività elencate dalla legge (si pensi a quelle sanitarie o didattiche) di fatto non possono essere che "commerciali" in questo senso;

2. "commerciale" non vuol dire "con fine di lucro": per la legge, infatti, è "commerciale" anche l'attività nella quale vengono chieste rette tanto contenute da non coprire neanche i costi; in pratica, l'esenzione perde ogni senso se interpretata così.

In parole povere, se chiedi anche un cent sei fuori dall'esenzione! E zac, rimane fuori praticamente tutto il no-profit! Via il bambino con l'acqua sporca (a scanso di equivoci, la Chiesa rientrerebbe ovviamente nella seconda voce).

**Prima interpretazione autentica** - Davanti agli effetti disastrosi che una tale interpretazione avrebbe creato nel mondo del "no profit", lo Stato italiano è intervenuto con una interpretazione autentica (art. 7, comma 2-bis, del decreto legge n. 203/2005 così come convertito nella Legge 248/2005, governo Berlusconi), ribadendo la sufficienza dei due requisiti iniziali e stabilendo che, ai fini dell'esenzione dall'ICI, le attività indicate venivano considerate "a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse".

**Denuncia alla Commissione europea** - L'interpretazione autentica non deve essere

piaciuta, poiché nello stesso anno questa disposizione è stata impugnata di fronte alla Commissione europea denunciandola come “aiuto di Stato”. In pratica, sul presupposto che gli enti non commerciali che svolgono quelle attività socialmente rilevanti sono comunque da considerare “imprese” a tutti gli effetti, si è sostenuto che l’esenzione costituirebbe una distorsione della concorrenza nei confronti dei soggetti (società e imprenditori) che svolgono le stesse attività con fine di lucro soggettivo.

Come a dire: perché mai deve essere agevolato chi offre servizi assistenziali senza guadagnarci (eh già, perché mai ...?!).

### **Seconda interpretazione autentica e istituzione della Commissione ministeriale**

- Per escludere ogni dubbio lo Stato è intervenuto con una seconda interpretazione autentica (art. 39 del D.L. n. 223/2006, governo Prodi), con la quale è stato che l’esenzione debba intendersi applicabile allorché le attività indicate dalla norma siano esercitate in maniera “non esclusivamente commerciale”. Il nuovo intervento appare molto equilibrato, perché precisa il senso dell’esenzione permettendo di evitare abusi. Peraltro, presso il Ministero dell’economia e delle finanze è stata poi istituita una commissione con il compito di individuare le modalità di esercizio delle attività che, escludendo una loro connotazione commerciale e lucrativa, consenta di identificare gli elementi della “non esclusiva commercialità”.

**Chiusura del fascicolo per due volte e recente riapertura** – Alla luce della seconda interpretazione autentica e della maggiore definizione dei limiti grazie alla Commissione appositamente istituita, la Commissione europea ha chiuso la procedura di infrazione con esclusione di ogni “aiuto di Stato”. Successivamente ne è stata aperta un’altra, sempre sulla stessa linea, e anche questa è stata chiusa per chiara infondatezza. Ad ottobre di quest’anno, però, il Commissario europeo per la concorrenza (Joaquín Almunia, spagnolo, predecessore del simpatico Zapatero al partito socialista), nonostante le due archiviazioni ha riaperto una ennesima procedura di infrazione. Staremo a vedere.

### **LE RIFLESSIONI.**

Bene. Ora abbiamo gli strumenti per rispondere alle gentili domande del nostro ipotetico (ma neanche tanto) amico.

### **- “L’esenzione è riservata agli enti della Chiesa cattolica”.**

In realtà abbiamo visto che la legge destina l’esenzione a tutti gli enti non commerciali, categoria nella quale rientrano certamente gli enti ecclesiastici, ma che comprende

anche: associazioni, fondazioni, comitati, onlus, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative, associazioni sportive dilettantistiche, circoli culturali, sindacati e partiti politici (che sono associazioni), enti religiosi di tutte le confessioni e, in generale, tutto quello che viene definito come il mondo del “non profit”. Non si dimentichi inoltre che fanno parte degli enti non commerciali anche gli enti pubblici.

### **- “L’esenzione vale per tutti gli immobili della Chiesa cattolica”**

Come abbiamo evidenziato sopra, l’esenzione richiede la compresenza di due requisiti: quello soggettivo, dove rileva la natura del soggetto (essere “ente non commerciale”) e quello oggettivo, dove rileva la destinazione dell’immobile (utilizzarlo “esclusivamente” per le attività di rilevanza sociale individuate dalla legge ed in modo “non esclusivamente commerciale”). Non è vero, quindi, che tutti gli immobili di proprietà degli enti non commerciali (e, quindi, della Chiesa cattolica) sono esenti: lo sono solo se destinati alle attività sopra elencate. In tutti gli altri casi pagano regolarmente l’imposta: è il caso degli immobili destinati a librerie, ristoranti, hotel, negozi, così come delle case date in affitto.

### **-“L’esenzione vale per ogni imposta”**

In realtà l’esenzione dall’ICI (che è un’imposta patrimoniale) non ha alcun effetto sul trattamento riguardante le imposte sui redditi e l’IVA, né esonera dagli adempimenti contabili e dichiarativi. Infatti gli enti non commerciali, compresi quelli della Chiesa cattolica (parrocchie, istituti religiosi, seminari, diocesi, ecc.), che svolgono anche attività fiscalmente qualificate come “commerciali” sono tenuti al rispetto dei comuni adempimenti tributari e al versamento delle imposte secondo le previsioni delle diverse disposizioni fiscali.

### **- “Gli alberghi sono esenti”**

Attenzione, questa è insidiosa. Per dimostrare come l’esenzione prevista dalla norma sia iniqua, danneggia la concorrenza e non risponda all’interesse comune, viene citato il caso dell’albergo che, in quanto gestito da enti religiosi, sarebbe ingiustamente esente, a differenza dell’analogo albergo posseduto e gestito da una società.

Peccato, però, che l’attività alberghiera non rientra tra le otto attività di rilevanza sociale individuate dalla norma di esenzione. Perciò gli alberghi, anche se di enti ecclesiastici, non sono esenti e devono pagare l’imposta. Ad essere esenti sono, piuttosto, gli immobili destinati alle attività “ricettive”, che è ben altra cosa. Si tratta di immobili nei quali si svolgono attività di “ricettività complementare o secondaria”. In pratica, le norme nazionali (legge 21 marzo 1958, n. 326, attuata con il D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869) e regionali distinguono fra ricettività sociale e turistico-sociale:

- La prima comprende soluzioni abitative che rispondono a bisogni di carattere sociale, come per esempio pensionati per studenti fuori sede oppure luoghi di accoglienza per i parenti di malati ricoverati in strutture sanitarie distanti dalla propria residenza.

- La seconda risponde a bisogni diversi da quelli a cui sono destinate le strutture alberghiere, poiché non si rivolgono ad una schiera indifferenziata di soggetti, ma a persone appartenenti a determinati gruppi: si tratta di case per ferie per lavoratori, colonie per studenti e strutture simili.

Entrambe sono regolate, a livello di autorizzazioni amministrative, da norme che ne limitano l'accesso a determinate categorie di persone e che, spesso, richiedono la discontinuità nell'apertura. Se si verifica che qualche albergo (non importa se a una o a cinque stelle) si "traveste" da casa per ferie, questo non vuol dire che sia ingiusta l'esenzione, ma che qualcuno ne sta usufruendo senza averne diritto. Per questi casi i comuni dispongono dello strumento dell'accertamento, che consente loro di recuperare l'imposta evasa.

### **- "Basta una cappellina per ottenere l'esenzione"**

Questa è più simpatica che ridicola. È del tutto falso che una piccola cappella posta all'interno di un hotel di proprietà di religiosi renda l'intero immobile esente dall'ICI, in base al fatto che così si salvaguarderebbe la clausola dell'attività di natura "non esclusivamente commerciale". È vero esattamente l'opposto: dal momento che la norma subordina l'esenzione alla condizione che l'intero immobile sia destinato a una delle attività elencate e considerato che – come abbiamo visto sopra – l'attività alberghiera non è tra queste, in tal caso l'intero immobile dovrebbe essere assoggettato all'imposta, persino la cappellina che, autonomamente considerata, avrebbe invece diritto all'esenzione .

### **- "Ma io conosco personalmente casi in cui quello che dici non viene applicato".**

Chi sbaglia, fosse anche membro della Chiesa cattolica, è tenuto a pagare, come qualsiasi altro cittadino che infrange la legge. Ciò non significa, tuttavia, che la legge sia per ciò solo sbagliata, non vi pare?

### **- "Persino l'Europa ci sta sanzionando"**

L'Europa ha aperto due procedure di infrazione e in entrambi i casi ha deciso per l'archiviazione. Una terza procedura è stata aperta ora da un soggetto dichiaratamente ostile alla Chiesa cattolica e la procedura è allo stato iniziale.

Ad ogni modo, l'Europa ha espresso dubbi sempre e solo con riferimento alla presenza o meno di "aiuti di Stato", ossia su presunti meccanismi distorsivi della concorrenza.

Questione (peraltro già smentita due volte) che con i rapporti tra Stato e Chiesa nulla

c'entra.

## **RIASSUMENDO**

Il problema dell'esenzione dell'ICI alla Chiesa cattolica non è altro che un pretesto per attaccare quest'ultima ed è portato avanti con un accecamento pari solo all'odio per chi da due millenni proclama incessantemente Gesù Cristo al mondo intero.

Basti pensare, da un lato, al fatto che la Chiesa Cattolica (con tutta la sua variegata realtà presente all'interno, dalla Caritas alle associazioni private, dai movimenti ecclesiali alle Onlus di ispirazione cattolica, ecc.) è il principale soggetto attivo nel campo della solidarietà sociale: è di pochi giorni fa la notizia relativa agli oltre 60 milioni di euro stanziati dalla Chiesa Cattolica per la carestia del Corno D'Africa.

Basti pensare, dall'altro, che, se venisse davvero meno l'esenzione per questi immobili perché ritenuta "aiuto di Stato", si aprirebbe la strada all'abolizione di tutte le agevolazioni previste per gli enti non lucrativi, a partire dal trattamento riservato alle Onlus.

Ma questo non ditelo alle Onlus, loro sono meno misericordiose della Chiesa cattolica!

FONTI (se avete tempo, sono interessanti, dell'una e dell'altra voce):

[http://digilander.libero.it/imposte/index\\_file/ICI\\_file/esenzioni.html](http://digilander.libero.it/imposte/index_file/ICI_file/esenzioni.html)

<http://www.avvenireonline.it/Speciali/Chiesa+e+denaro/20071108.htm>

<http://www.repubblica.it/2007/06/sezioni/esteri/ue-ici-chiesa/ue-ici-chiesa/ue-ici-chiesa.html>

<http://www.pri.it/1%20Agosto%20Internet/NucAleIciChiesa.htm>

<http://www.ilpost.it/2010/09/24/lue-apre-una-nuova-indagine-sullesenzione-dellici-per-la-chiesa/>

[http://www.chiesacattolica.it/cc\\_i\\_new\\_v3/allegati/5803/ICI-circ\\_2DF-PresCont-2009.pdf](http://www.chiesacattolica.it/cc_i_new_v3/allegati/5803/ICI-circ_2DF-PresCont-2009.pdf)

[http://it.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn\\_Almunia](http://it.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Almunia)

[http://www.bologna.chiesacattolica.it/bo7/2010/2010\\_11\\_07.pdf](http://www.bologna.chiesacattolica.it/bo7/2010/2010_11_07.pdf)